



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

ORIGINALE

N. 61 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI
PIROTECNICI DI OGNI GENERE IN AREE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026.

IL SINDACO

Visto che in Italia è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;

Visto che puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;

Visto che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

Visto che sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

Dato atto che il Comune di Rufina si è dotato di "Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.3.2001 e successivamente modificato con Deliberazione n. 51 del 23.6.2003, nel quale il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

presenza nel proprio territorio degli animali e, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;

Considerato che il fragore dei botti produce una serie di conseguenze negative a carico degli animali d'affezione nonché alla fauna selvatica, in quanto, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

Visto che i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art. 544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certamente per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

Visto che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";

Visto che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti etc.;

Visto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Visto che vi è la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Visto che risultano già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti e che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Visto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.L.gs. n.267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 09,00 del 31 dicembre 2025 fino a tutto il 1° gennaio 2026** nel centro abitato di Rufina e frazioni.

DISPONE CHE

- Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da euro 25,00 a euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5 legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno;
- gli Agenti della Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- la stessa sia inviata:
 - al Comando Carabinieri di Rufina;
 - al Comando Polizia Locale.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno. Il Comune di Rufina è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i..



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Dalla Residenza Municipale, 29-12-25

SINDACO
Venturi Daniele

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).